



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 luglio 2016
(OR. en)

11358/16

LIMITE

PV/CONS 41
AGRI 423
PECHE 282

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE¹

Oggetto: **3481^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea
(AGRICOLTURA E PESCA), tenutasi a Bruxelles il 18 luglio 2016

¹ Gli elementi relativi a deliberazioni legislative del Consiglio, altre deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici figurano nell'addendum 1 al presente processo verbale.

SOMMARIO

Pagina

1. Adozione dell'ordine del giorno	3
--	---

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

2. Approvazione dell'elenco dei punti "A"	3
---	---

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

3. Approvazione dell'elenco dei punti "A"	3
---	---

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

4. Programma di lavoro della presidenza	3
---	---

5. Situazione del mercato e misure di sostegno	4
--	---

6. Questioni relative al commercio internazionale di prodotti agricoli	4
--	---

7. Semplificazione della PAC – Riesame dell'attuazione delle disposizioni sull'ecosostenibilità dopo il primo anno.....	5
---	---

8. Varie	5
----------------	---

- a) Esito della conferenza di esperti internazionali sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento (Bratislava, 30 giugno – 1° luglio 2016)
- b) Occorrenza di siccità e impatto sui seminativi in Polonia
- c) Incendi con conseguenze catastrofiche a Cipro
- d) Problemi derivanti dal divieto di utilizzo dei fosfonati di potassio per la protezione delle piante nella produzione biologica
- e) Importazioni di riso dai paesi EBA
- f) Minaccia rappresentata dalla dermatite nodulare contagiosa nell'Unione

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	7
---	---

*

* *

1. **Adozione dell'ordine del giorno**
11078/16 OJ CONS 40 AGRI 406 PECHE 269

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno summenzionato.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

2. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**
11103/16 PTS A 64

Il Consiglio ha adottato l'elenco dei punti "A" di cui al doc. 11103/16.

Le dichiarazioni relative ai suddetti punti figurano nell'allegato. Il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione della Slovenia in merito al punto 31.

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**
11102/16 PTS A 63

Il Consiglio ha adottato l'elenco dei punti "A" di cui al doc. 11102/16.

I documenti di cui al punto 1 vanno letti come segue:

Punto 1: 10789/1/16 REV 1 CODEC 991 AGRI 384 AGRILEG 104 PHYTOSAN 19
+ REV 1 ADD 1 REV 1
+ REV 1 ADD 1 REV 1 COR 1
8795/16 AGRI 253 AGRILEG 65 PHYTOSAN 10 CODEC 634
+ COR 1 (sl)
+ COR 2 (cs)
+ REV 1 (pl)
+ ADD 1

I dettagli relativi all'adozione di questi punti figurano nell'addendum.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

4. **Programma di lavoro della presidenza**

= Presentazione da parte della presidenza
(Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)

La presidenza slovacca ha illustrato in seduta pubblica il suo programma di lavoro e le sue priorità per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca.

5. Situazione del mercato e misure di sostegno

= Informazioni fornite dalla Commissione e scambio di opinioni
11022/16 AGRI 400 AGRIFIN 83 AGRIORG 60

Il Consiglio ha preso atto dell'aggiornamento fornito dalla Commissione in merito agli sviluppi del mercato e a una serie di nuove misure di sostegno, nonché delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dalle delegazioni e delle reazioni della Commissione.

Il Consiglio ha approvato in linea generale le nuove misure, segnalando che gli atti giuridici di attuazione di tali misure saranno esaminati nel quadro delle abituali procedure, che l'applicazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e che l'efficacia delle stesse verrà valutata a tempo debito.

Il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare, nell'ambito della procedura di bilancio, le misure necessarie per la messa a disposizione del corrispondente sostegno finanziario.

Per favorire un'attuazione rapida ed efficace delle misure e delle iniziative proposte, il Consiglio ne ha affidato il follow-up al comitato speciale Agricoltura (CSA).

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle informazioni fornite dalla Polonia sulla siccità e sul relativo impatto riportate nel doc. 11125/16.

6. Questioni relative al commercio internazionale di prodotti agricoli

= Presentazione da parte della Commissione sullo stato dei lavori
= Scambio di opinioni
11023/16 AGRI 401 AGRIORG 61 WTO 206

Il Consiglio ha preso atto dell'aggiornamento fornito dalla Commissione sulle questioni relative al commercio internazionale di prodotti agricoli, del punto sotto "Varie" (richiesto dalla delegazione italiana) relativo alle importazioni di riso di cui al doc. 11144/16, nonché dei quesiti e delle opinioni delle delegazioni. La presidenza inviterà periodicamente la Commissione ad aggiornare il Consiglio sulle questioni relative al commercio internazionale di prodotti agricoli.

7. **Semplificazione della PAC – Riesame dell'attuazione delle disposizioni sull'ecosostenibilità dopo il primo anno**

= Informazioni fornite dalla Commissione e scambio di opinioni
11025/16 AGRI 403 AGRIORG 62 AGRILEG 105 AGRIFIN 85 AGRISTR 41

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal rappresentante della Commissione sul riesame delle disposizioni sull'ecosostenibilità nell'ambito dell'esercizio di semplificazione, nonché delle prossime tappe proposte e delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

La presidenza trasmetterà per iscritto alla Commissione i principali elementi emersi dallo scambio di opinioni.

8. **Varie**

a) **Esito della conferenza di esperti internazionali sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare (Bratislava, 30 giugno – 1° luglio 2016)**

= Informazioni fornite dalla presidenza
11099/16 AGRI 411 AGRILEG 108

Il Consiglio ha preso atto di una breve relazione della presidenza concernente la conferenza svoltasi a Bratislava il 30 giugno e 1° luglio sul "rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare", i cui risultati saranno discussi ulteriormente in occasione della riunione ministeriale informale che si terrà a Bratislava dall'11 al 13 settembre.

b) **Occorrenza di siccità e impatto sui seminativi in Polonia**

= Informazioni fornite dalla delegazione polacca
11125/16 AGRI 413 AGRIORG 63 AGRIFIN 88

Il punto 8 b) è stato trattato nell'ambito del punto 5.

c) **Incendi con conseguenze catastrofiche a Cipro**

= Informazioni fornite dalla delegazione cipriota
10657/16 AGRI 373 AGRIFIN 79

Il Consiglio ha preso atto delle preoccupazioni espresse dalla delegazione cipriota riguardo agli incendi boschivi con conseguenze catastrofiche verificatisi a Cipro nonché della richiesta di sostegno e solidarietà che la stessa delegazione ha rivolto alla Commissione e agli Stati membri. Il Consiglio ha inoltre preso atto dell'osservazione formulata da una delegazione e della reazione del rappresentante della Commissione.

d) Problemi derivanti dal divieto di utilizzo dei fosfonati di potassio per la protezione delle piante nella produzione biologica

= Su richiesta della delegazione ceca
11115/16 AGRI 412 AGRILEG 110 PHYTOSAN 21

La delegazione ceca, con il sostegno della delegazione tedesca, ha sollevato la questione del divieto di utilizzo dei fosfonati di potassio contro la peronospora, segnalandone l'impatto negativo per il settore biologico. Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione ceca e della risposta del rappresentante della Commissione.

e) Importazioni di riso dai paesi EBA

= Su richiesta della delegazione italiana
11144/16 AGRI 415 AGRIORG 64

Il punto 8 e) è stato trattato nell'ambito del punto 6.

f) Minaccia rappresentata dalla dermatite nodulare contagiosa nell'Unione

= Su richiesta della delegazione austriaca
11267/16 VETER 75

Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione austriaca in relazione alla dermatite nodulare contagiosa di cui al doc. 11267/16, dell'ampio sostegno espresso dalle delegazioni nei confronti della richiesta austriaca, nonché della reazione del rappresentante della Commissione.

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

Punto 3 dell'elenco dei punti "A": **Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica del Kenya**
= **Adozione**

DICHIARAZIONE N. 1 DELLA COMMISSIONE

"La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale."

DICHIARAZIONE N. 2 DELLA COMMISSIONE

"Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, la Commissione riconosce pienamente l'importanza dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la conseguente esigenza di assicurare un'attuazione corretta del concetto di surplus, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS, in particolare allorché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile ed i protocolli associati disciplinano l'accesso della flotta esterna dell'UE alle risorse situate nelle acque del paese partner.

Tuttavia, riguardo all'articolo 64 dell'UNCLOS e all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ritiene che il concetto di surplus si applichi in minor misura alle attività di pesca che sfruttano specie altamente migratorie, laddove gli obiettivi e le misure di gestione – norme in materia di accesso prioritario, catture, limiti di capacità o di sforzo e criteri di ripartizione ove pertinenti – devono essere fissati principalmente a livello regionale o subregionale dalle parti contraenti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti, tenendo debito conto dei pertinenti pareri scientifici."

Punto 27
dell'elenco dei
punti "A":

Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 23.5.2016 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
= Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI, DELLA FINLANDIA E DEL BELGIO

"I Paesi Bassi, la Finlandia e il Belgio accolgono in generale con favore l'adozione da parte della Commissione del regolamento delegato per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL, C(2016)2976)), ma desiderano esprimere la loro insoddisfazione riguardo ad alcune modifiche apportate dalla Commissione al suddetto regolamento delegato, rispetto al progetto di norme tecniche di regolamentazione preparato dall'Autorità bancaria europea (ABE)².

In particolare i Paesi Bassi, la Finlandia e il Belgio si rammaricano per l'omissione del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, del progetto di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE, che specifica che le autorità di risoluzione valutano se il MREL per gli enti che potrebbero ragionevolmente porre un rischio sistemico in caso di dissesto sia sufficiente per garantire l'accesso al fondo di risoluzione come stabilito all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 8, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (direttiva 2014/59/UE), in particolare per quanto riguarda un contributo minimo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, nella risoluzione. I Paesi Bassi, la Finlandia e il Belgio non concordano con l'opinione espressa dalla Commissione che tale disposizione del progetto di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE non sia in linea con la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.

Pur rammaricandosi per l'omissione della suddetta disposizione, i Paesi Bassi, la Finlandia e il Belgio ritengono che le autorità di risoluzione siano in grado di agire come previsto nella disposizione del progetto di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE. Pertanto i Paesi Bassi, la Finlandia e il Belgio non si opporranno all'adozione del suddetto regolamento delegato, anche al fine di evitare ulteriori ritardi nell'adozione del regolamento delegato.

Infine, in vista della imminente proposta della Commissione sull'attuazione della norma in materia di capacità di assorbire completamente le perdite (TLAC) e sulla revisione del quadro MREL attuale, i Paesi Bassi, la Finlandia e il Belgio sottolineano l'importanza di tenere debitamente conto delle conclusioni del Consiglio sulla tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria³. A tal riguardo è opportuno ricordare che il Consiglio ha convenuto di adoperarsi per garantire norme coerenti e adeguati importi per riserve ammissibili al bail-in che contribuiscano a un processo di risoluzione efficiente e ordinato, in linea con la BRRD, per tutti gli enti creditizi per i quali il bail-in sarebbe la strategia di risoluzione convalidata."

² Progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE sui criteri per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma della direttiva 2014/59/UE, 3 luglio 2015

³ 10460/16

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

"La Francia sottolinea che taluni aspetti del progetto di regolamento delegato che precisano la metodologia per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili sono inappropriati, segnatamente in quanto vanno al di là di quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014:

- l'atto delegato fa riferimento, all'articolo 3, paragrafo 3, a una soglia del 10% degli strumenti potenzialmente esclusi dalla portata del bail-in in applicazione dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE al cui superamento l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare la necessità di rafforzare il livello del requisito. Tale soglia non è prevista dalla direttiva;
- il progetto di regolamento delegato si fonda su interpretazioni contestabili della direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014, in particolare prevedendo di calcolare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili sul fondamento di un raddoppio dell'obbligo di coefficiente di leva finanziaria, all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) e all'articolo 2 paragrafo 6, lettera d) o prevedendo che l'importo di ricapitalizzazione deve permettere la ricostituzione della totalità delle riserve prudenziali di capitale, all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 2, paragrafo 8.

Tuttavia la Francia non si oppone formalmente al progetto di regolamento delegato tenendo conto:

- della necessità di una rapida entrata in vigore dell'atto delegato per permettere di determinare gli obiettivi di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili nel corso dell'anno 2016, come previsto dalla direttiva 2014/59/UE; la Francia non vuole pregiudicare l'attuazione nei termini previsti del quadro di risanamento e di risoluzione europeo;
- dell'annuncio da parte della Commissione europea della sua intenzione di proporre una modifica della direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 per recepire il requisito di capacità totale di assorbimento delle perdite ("TLAC") adottato dal Consiglio per la stabilità finanziaria, modificando di conseguenza le disposizioni relative al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili; il regolamento delegato diventerà dunque obsoleto e dovrà essere modificato di conseguenza se non abrogato."

Punto 32
dell'elenco dei
punti "A":

Decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione, ricordando le dichiarazioni effettuate in occasione dell'adozione delle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra, è in disaccordo con l'aggiunta dell'articolo 37 TUE quale base giuridica sostanziale per la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di stabilizzazione e di associazione, in quanto non attinente alle questioni PESC.

Inoltre, in linea con la giurisprudenza, in particolare con le cause C-81/13, Regno Unito/Consiglio, e C- 658/11, Parlamento europeo/Consiglio, le regole di voto per le decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE sono definite all'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE. L'aggiunta dell'articolo 31 TUE quale base giuridica procedurale costituisce pertanto una diretta violazione della giurisprudenza consolidata della Corte.

La Commissione si riserva tutti i diritti."

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.